



Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
“L'Europa investe nelle zone rurali”

Gruppo di Azione Locale
“Riviera dei Fiori”

PROGETTO 1.2.2

“Progetto integrato per la promozione dei territori olivicoli in quanto ambiti agricoli, paesistici e turistici attraverso modelli di infrastrutturazione multifunzionale, in particolare: strade interpoderali di accesso e di collegamento al servizio delle aziende agricole e del turismo outdoor (percorsi degli oliveti), recupero degli oliveti abbandonati, sviluppo qualitativo dell’oliva taggiasca da mensa attraverso il ricorso all’irrigazione”

BANDO MULTIMISURA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO SULLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO:

- **4.1.1.2.2 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”**
- **4.3.1.2.2 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell’agricoltura”**
- **7.6.1.2.2 “Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico”**

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 801.884,29 (SPESA PUBBLICA)

Il Consiglio Direttivo del GAL Riviera dei Fiori,

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il decreto ministeriale n.2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n.33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il decreto del direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, della Regione Liguria n.296 del 29-11-2016 che approva la SSL "Terra della taggiasca: le vie dei Sapori, dei Colori e della Cucina Bianca" presentata dal GAL Riviera dei Fiori e ne definisce la spesa ammissibile per la sua realizzazione nell'ambito delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014-2020;

Visto che la SSL del GAL Riviera dei Fiori per il progetto 1.2.2 "*Progetto integrato per la promozione dei territori olivicoli in quanto ambiti agricoli, paesistici e turistici attraverso modelli di infrastrutturazione multifunzionale, in particolare: strade interpoderali di accesso e di collegamento al servizio delle aziende agricole e del turismo outdoor (percorsi degli oliveti), recupero degli oliveti abbandonati, sviluppo qualitativo dell'oliva taggiasca da mensa attraverso il ricorso all'irrigazione*" prevede esclusivamente la presentazione di progetti integrati plurimisura da parte di partenariati pubblico/privati con l'individuazione di un Capofila e la loro selezione attraverso manifestazioni di interesse, valutate secondo criteri di selezione predefiniti e approvati dalla Regione Liguria;

Considerato che il GAL Riviera dei Fiori ha predisposto bandi di manifestazioni di interesse articolati con disposizioni generali, disposizioni operative e scheda tecnica contenenti gli elementi necessari a valutare l'ammissione della domanda, applicando criteri oggettivi ed attribuendo il punteggio ai fini dell'assegnazione delle risorse disponibili;

Considerato che in data 09/07/2019 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al progetto 1.2.2 "*Progetto integrato per la promozione dei territori olivicoli in quanto ambiti agricoli, paesistici e turistici attraverso modelli di infrastrutturazione multifunzionale, in particolare: strade interpoderali di accesso e di collegamento al servizio delle aziende agricole e del turismo outdoor (percorsi degli oliveti), recupero degli oliveti abbandonati, sviluppo qualitativo dell'oliva taggiasca da mensa attraverso il ricorso all'irrigazione*";

Considerato che il Consiglio Direttivo del GAL Riviera dei Fiori ha costituito una apposita commissione incaricata della selezione dei progetti composta da un rappresentante del GAL, da un rappresentante del Capofila e da un rappresentante del Dipartimento Agricoltura della Regione Liguria;

Considerato che all'esito del percorso di selezione delle manifestazioni di interesse del progetto 1.2.2 sono stati selezionati positivamente n.6 progetti come da tabella che segue:

NOME PROGETTO INTEGRATO	CAPOFILA E PARTNER	RUOLO	CUAA DEI PARTNER DI PROGETTO	PUNTEGGIO	TIPLOGIE DI INTERVENTO ATTIVATE	SPESA PUBBLICA
ABC	COMUNE DI APRICALE	CAPOFILA	00246610083	63,40	4.3.1.2.2	75.664,31
	BALDIZZONE ANDREA	PARTNER 1	BLDNDR86M131138W		7.6.1.2.2	3.300,00
	TRAMARIN SILVIA	PARTNER 2	TRMSLV81E43G388Q		4.1.1.2.2	5.480,00
	LABOLANI RENATO	PARTNER 3	LBLRNT48A06A338X		4.1.1.2.2	20.000,00
	MAGGIO DAVIDE	PARTNER 4	MGGDVD84M07A984V		4.1.1.2.2	6.982,31
	MALANIMA MASSIMO	PARTNER 5	MLMMSM60A211138D		4.1.1.2.2	22.000,00
	VIALE WALTER	PARTNER 6	VLIWTR75B23A984V		4.1.1.2.2	8.760,00
	COMUNE DI BAJARDO	PARTNER 7	00208720086		4.1.1.2.2	1.058,03
	COMUNE DI CASTELVITTORIO	PARTNER 8	00246590087		7.6.1.2.2	3.300,00
					TOTALE	149.844,65

VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE	COMUNE DI CASTELVITTORIO	CAPOFILA	00246590087	54,00	4.3.1.2.2	80.000,00
	COMUNE DI APRICALE	PARTNER 1	00246610083		7.6.1.2.2	3.300,00
	COMUNE DI BAJARDO	PARTNER 2	00208720086		7.6.1.2.2	3.300,00
	GALLO DAMIANO	PARTNER 3	GLLDMN85C26Z127Y		4.1.1.2.2	11.340,48
	BOLOGNESI MARCO	PARTNER 4	BLGMRC89H171138L		4.1.1.2.2	6.933,77
	MAIANO FULVIO	PARTNER 5	MNAFLV57R01C110Q		4.1.1.2.2	8.799,70
	F.LLI REBAUDO	PARTNER 6	01370150086		4.1.1.2.2	16.721,99
	REBAUDO ELIDA	PARTNER 7	RBDLDE57A57C110H		4.1.1.2.2	7.593,01
	SOC. MONTE VETTA	PARTNER 8	01532190087		4.1.1.2.2	6.077,40
					TOTALE	147.366,35

ACQUALIVE	COMUNE DI VENTIMIGLIA	CAPOFILA	00247210081	39,80	4.3.1.2.2	103.500,00
	AZ. AGRICOLA CANDELA MASSIMO	PARTNER 1	CNDMSM68P27D969B		4.1.1.2.2	6.682,43
	AZ. AGRICOLA SICARDI FABIO	PARTNER 2	SCRFBA64E27L741C		4.1.1.2.2	22.284,47

	AZ. AGRICOLA VON DUFFEL DANIEL	PARTNER 3	VNDDNL69B07Z114K		4.1.1.2.2	16.756,24
TOTALE						149.223,14

VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE	COMUNE DI BAJARDO	CAPOFILA	00208720086	39,66	4.3.1.2.2	74.100,00
					7.6.1.2.2	3.300,00
	KUSHNIRUK OKSANA	PARTNER 1	KSHKSN70A45Z138Y		4.1.1.2.2	8.154,16
	ZAPPETTINI FABRIZIO	PARTNER 2	ZPPFRZ67B03I138I		4.1.1.2.2	10.222,03
	ANDREJ NICOLAE BOGDAN	PARTNER 3	NDRNLD86T17Z129N		4.1.1.2.2	11.544,67
	TAGGIASCO GIOVANNI	PARTNER 4	TGGGNN50T29A581P		4.1.1.2.2	6.243,29
	COMUNE DI APRICALE	PARTNER 5	00246610083		7.6.1.2.2	3.300,00
	COMUNE DI CASTELVITTORIO	PARTNER 6	00246590087		7.6.1.2.2	3.300,00
TOTALE						120.164,15

ULIVI VALLE MOLINI	COMUNE DI LUCINASCO	CAPOFILA	00247300080	39,80	4.3.1.2.2	56.000,00
	SIFFREDI CARLO	PARTNER 1	SFFCRL71H28E290W		4.1.1.2.2	5.154,00
	DAMIANO SSA	PARTNER 2	01356100089		4.1.1.2.2	5.424,00
	NATTA ROBERTO	PARTNER 3	NTTRRT63E08E290G		4.1.1.2.2	5.109,00
	TERRA LEGGIADRA SSA	PARTNER 4	01590710081		4.1.1.2.2	5.103,00
	ARMATO CRISTINA	PARTNER 5	RNTCST84T64E290I		4.1.1.2.2	7.140,00
	DINO ABBO SSA	PARTNER 6	01291920088		4.1.1.2.2	5.484,00
	TOTALE					

R.A.M DIANO ARENTINO	COMUNE DI DIANO ARENTINO	CAPOFILA	00272680083	33,50	7.6.1.2.2	95.260,66
	CONSORZIO STRADE INTERPODERALI DI EVIGNO	PARTNER 1	01302740087		4.3.1.2.2	25.171,34
	AZ. AGR. SCIANDINI RICCARDO	PARTNER 2	SCNRCR00H07E290X		4.1.1.2.2	25.440,00
TOTALE						145.872,00

Considerato che il Consiglio Direttivo del GAL Riviera di Fiori con propria deliberazione del 26-02-2019 ha preso atto del risultato della selezione;

Dato atto che la regione Liguria ha notificato alla Commissione Europea, ai sensi del Reg. 651/2014 il regime di aiuti della sottomisura 7.6 "sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente" e che lo stesso è stato validato dalla Commissione medesima e rubricato al n. SA. 49689 (2017/X) "

Atteso che le domande di sostegno e di pagamento per i suddetti progetti, devono essere presentate e gestite tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" del PSR 2014-2020 della Regione Liguria è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari al GAL Riviera dei Fiori e al soggetto Capofila;

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del reg. UE 809/2014 "Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative", in caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi ai quali è subordinata l'erogazione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla Regione Liguria in attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018;

Tutto quanto sopra premesso, il GAL Riviera dei Fiori,

EMETTE IL SEGUENTE BANDO

1) Finalità e obiettivi

Il progetto ha la finalità di avviare una collaborazione tra i soggetti del territorio: Comuni, operatori turistici, imprenditori agricoli, Associazioni di volontariato, per trasformare le aree olivicole in ambiti produttivi ma allo stesso tempo attrattivi dal punto di vista turistico in grado di promuovere la produzione locale di olio e di olive da mensa taggiasche.

Tali ambiti modello hanno lo scopo, tra l'altro, di sperimentare modalità innovative per la realizzazione e il mantenimento delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura che, nel caso delle viabilità, acquisirà anche la funzione di percorso turistico oltre che di rappresentare opere di difesa e riordino del sistema idrogeologico. In questo disegno gli impianti irrigui risultano indispensabili per ottenere un'oliva da mensa di alta qualità. Altrettanto premiante sarà il recupero di oliveti abbandonati.

2) Tipologie di intervento attivate

A valere sulla sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” del PSR 2014-2020 della Regione Liguria – progetto 1.2.2 “*Progetto integrato per la promozione dei territori olivicoli in quanto ambiti agricoli, paesistici e turistici attraverso modelli di infrastrutturazione multifunzionale, in particolare: strade interpoderali di accesso e di collegamento al servizio delle aziende agricole e del turismo outdoor (percorsi degli oliveti), recupero degli oliveti abbandonati, sviluppo qualitativo dell'oliva taggiasca da mensa attraverso il ricorso all'irrigazione*”, sono attivate all'interno del bando medesimo le seguenti tipologie di intervento:

- **4.1.1.2.2 - “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole.”**
- **4.3.1.2.2 - “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura”;**
- **7.6.1.2.2 - “Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico”;**

3) Modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire **dalle ore 8.00 del giorno 14/07/2020 fino alle ore 23:59:59 del giorno 18/09/2020**, eventuali variazioni potranno essere definite da una delibera del Consiglio di Direttivo GAL Riviera dei Fiori. Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili.

4) Ambito territoriale

Gli investimenti devono essere localizzati nei comuni ricompresi nell'area del GAL Riviera di Fiori

5) Condizioni di ammissibilità degli investimenti:

Gli investimenti possono riguardare:

- a. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- b. le attività complementari svolte dall'azienda agricola per la trasformazione e/o la vendita di prodotti agricoli di provenienza prevalentemente aziendale, a condizione che i prodotti della trasformazione siano ancora prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

6) Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti:

1. Possono presentare domanda i partenariati la cui manifestazione di interesse sia stata selezionata positivamente dal GAL Riviera dei Fiori e che si trovi in una favorevole situazione di graduatoria;
2. Il contributo complessivamente richiesto dal partenariato non dovrà essere superiore a quello riconosciuto a seguito della selezione della manifestazione di interesse e non potrà essere inferiore a euro 80.000 (limite minimo previsto per le manifestazioni di interesse);
3. Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo “Disposizioni comuni a tutte le misure”;
4. La domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività o degli investimenti. Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa (valgono esclusivamente le spese connesse all'intervento).
5. Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese, valgono le disposizioni regionali approvate con DGR 1115/2016.
6. Come stabilito dalle disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2020 non sono ammissibili le domande che determinano un contributo di importo inferiore a €3.000,00.
7. Sono ammissibili investimenti inerenti beni immobili nella disponibilità certa del beneficiario (proprietà, usufrutto o contratto d'affitto per tutto il vincolo di destinazione d'uso).
8. La domanda di aiuto deve essere relativa a opere cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi. Tale requisito, tuttavia, può essere dimostrato anche successivamente la presentazione della domanda di sostegno purché acquisito prima dell'atto di concessione dell'aiuto;
In tal caso si specifica che:
il richiedente che non abbia al momento della presentazione della domanda di aiuto i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto proposto, deve comunque allegare la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato appositamente delegato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della “edilizia libera”.
Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio del certificato in questione.
Quanto sopra deve essere allegato alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità all'aiuto del progetto proposto all'investimento. In tutti i casi i titoli abilitativi a costruire devono essere posseduti prima della concessione dell'aiuto.
9. Limitatamente alla tipologia di intervento 4.1.1.2.2 sono ammissibili le prestazioni volontarie non retribuite (lavori in economia) esclusivamente se inerenti le lavorazioni agronomiche che non richiedono competenze specifiche, attrezzature e macchinari ordinariamente non reperibili nelle aziende agricole;
10. Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali.

11. Nel caso di operazioni che generano “*entrate nette*” si richiama il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.5 bis della DGR 1115/2016 s.m.i,

7) Interventi ammissibili:

Tipologia di intervento 4.1.1.2.2 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole.”

Sono ammissibili esclusivamente i costi relativi alla realizzazione dei seguenti investimenti:

1. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati direttamente funzionali alla produzione agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti di prevalente provenienza aziendale in prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del TFUE;
Non sono ammesse a finanziamento le spese relative alle abitazioni a magazzini, avanserre, depositi attrezzi, ricoveri per macchinari e scorte e ogni altro manufatto non direttamente connesso alla produzione agricola o alla trasformazione o vendita dei prodotti aziendali;
 2. Ristrutturazione, attraverso la riduzione del numero delle piante, l'abbassamento della chioma, l'eventuale ricorso a innesti o altre tecniche colturali non ordinarie, di vecchi oliveti per ridurre i costi di produzione e favorire la meccanizzazione;
 3. Impianto di oliveti finalizzati al miglioramento fondiario;
 4. sistemazione duratura dei terreni agricoli per assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale ad uso esclusivo aziendale;
 5. realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici a servizio delle colture o delle attività complementari aziendali;
 6. acquisto di macchinari e impianti per la protezione dell'ambiente dai sottoprodotti dei cicli produttivi aziendali quali: reflui, rifiuti, emissioni;
 7. acquisto di macchine e di attrezzature (compresi elaboratori elettronici) impiegate nella produzione agricola, zootecnica o nelle attività complementari;
 8. Investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (solare, eolico) e/o di biomasse solo derivanti da sottoprodotti e/o residui, di origine prevalentemente aziendale, derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli e forestali.
 9. Recinzioni di terreni destinati a colture agricole di elevato pregio compresi gli oliveti specializzati iscritti alla DOP;
 10. Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
 - Acquisto di software;
 - Creazione di siti internet e/o ampliamento delle loro funzionalità;
 - Acquisto di brevetti e licenze;
 11. Spese tecniche e di assistenza anche sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno purché non antecedenti a 12 mesi prima della domanda stessa (Dgr 1115/2016);
- Per quanto riguarda gli investimenti di cui al punto 8 (produzione di energia elettrica o termica), gli impianti devono essere commisurati alle esigenze energetiche, su base annuale, relative ai cicli produttivi agricoli dell'azienda agricola interessata.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.3.1.2.2 - “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell’agricoltura”;

- a) la costruzione, o l’adeguamento alle esigenze di transito o di regimazione delle acque, delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali, destinate anche a scopi turistici;
- b) la costruzione, o il miglioramento al fine di contenere la dispersione idrica, di invasi, vasche di accumulo e acquedotti per l’irrigazione (limitatamente agli invasi di capacità inferiore a 250.000 mc e relativa rete di distribuzione) o per uso zootecnico; o con funzioni antincendio in combinazione con la funzione irrigua. Tale misura sarà attuata nel rispetto dell’art.46 del reg.to (UE) 1305/2013.
- c) Spese tecniche e di assistenza anche sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno purché non antecedenti a 12 mesi prima della domanda stessa (Dgr 1115/2016);

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.6.1.2.2 – “Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico”;

Sono ammessi al sostegno soltanto gli investimenti per la realizzazione di percorsi didattico-naturalistici compresi gli orti botanici.

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento.

Sull’importo degli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese generali e tecniche nei limiti stabiliti dalla DGR 1115/16.

In base a quanto previsto dall’ art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull’IVA.

L’ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ed è soggetta alle condizioni di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso di operazioni che generano “*entrate nette*” si richiama il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.5 bis della DGR 1115/2016 s.m.i,

8) Condizioni di ammissibilità specifiche relative a talune tipologie di investimento

Tipologia di intervento 4.1.1.2.2 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole.”

- 1) Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia di cui al punto 8 del precedente paragrafo 7 “*Interventi ammissibili*”, è escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. La

produzione di energia è limitata ai combustibili derivanti da scarti aziendali o di origine locale, al fine di minimizzare le necessità di trasporto, e derivanti altresì da una gestione attiva delle foreste, in modo da favorire l'avvio di filiere corte. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare scarti di produzione agricola, agro-industriale o forestale locale, minimizzando le necessità di trasporto. Con il termine "locale" si intende una distanza di non più di 70 km tra il luogo di produzione e il luogo di utilizzo;

- 2) Per quanto riguarda gli investimenti per l'energia rinnovabile, che consumano o producono energia, si applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate al capitolo 8.2.4.6 del PSR;
- 3) Gli impianti per la produzione di energia da biomassa devono essere realizzati nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- 4) Gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento di biomasse, sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione;
- 5) Per quanto concerne gli interventi di captazione di acqua a fini irrigui il beneficiario deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni al momento di presentazione della domanda di sostegno. Inoltre gli interventi finalizzati al risparmio idrico dovranno essere accompagnati da una perizia tecnica che tenga conto della tipologia di impianto in uso e delle sue condizioni per quanto riguarda le dispersioni;
- 6) Relativamente ai costi per investimenti nell'irrigazione, gli stessi sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 46 del Reg. UE n. 1305/2013 e precisamente:
 - A norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.
 - A norma del paragrafo 4:
 - Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi dell'infrastruttura di irrigazione preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al:
 - 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o all'introduzione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l'immediato intervento in casi di perdite idriche;

- 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;
- Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di “buono”, per motivi inerenti la quantità d’acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:
 - l’investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell’investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex- post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento;
 - L’investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento.

Il consumo totale di acqua dell’azienda include l’acqua venduta dall’azienda;

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

- La dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;
- La realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
- Realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.3.1.2.2 - “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell’agricoltura”;

Condizioni di ammissibilità specifiche per le infrastrutture irrigue:

Per quanto concerne la costruzione o l’adeguamento delle infrastrutture per l’irrigazione, oltre a quanto previsto ai punti 6 e 7 del paragrafo precedente si individuano le seguenti condizioni specifiche di ammissibilità:

- Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti connessi ad invasi di capacità inferiore a 250.000 m³;
- Il beneficiario deve essere in possesso, al momento di presentazione della domanda di sostegno, delle necessarie autorizzazioni per la captazione delle acque.
- Gli interventi finalizzati al risparmio idrico dovranno essere accompagnati da una perizia tecnica che tenga conto della tipologia di impianto in uso e delle sue condizioni per quanto riguarda le dispersioni.

Gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando, attraverso una valutazione preliminare, soddisfano le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali nel pertinente piano di bacino lo stato non sia stato ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità di acqua. Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte, e dichiarate con apposita perizia, le condizioni previste al comma 6 dell'art.46, dal primo al quarto trattino:
- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. Per gli interventi irrigui il requisito si intende assolto con la concessione di derivazione dell'acqua.
- i corpi idrici interessati non devono essere ritenuti, nel pertinente piano di bacino, in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici che nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) erano irrigabili.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento.

Gli investimenti che consistono nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente devono, in base ad una valutazione ex ante, prevedere un risparmio idrico potenziale superiore al 15%.

Per quanto riguarda l'irrigazione e al fine di garantire la demarcazione con il PSR nazionale, questa operazione finanzia esclusivamente gli acquedotti interaziendali e consortili connessi a bacini al di sotto di 250 mila metri cubi e relative infrastrutture di adduzione/distribuzione.

Condizioni di ammissibilità specifiche per le infrastrutture per l'accesso ai terreni agricoli o forestali:

Per quanto riguarda le strade di accesso ai terreni agricoli, la copertura con asfalto, cemento o simili non costituisce una spesa ammissibile se non in casi debitamente giustificati in relazione ai rischi di erosione del fondo stradale.

Per quanto riguarda gli investimenti relativi alle strade, sono ammissibili solo le operazioni relative a quelle strade che danno accesso pubblico a terreni agricoli e/o forestali e sono utilizzate prevalentemente a fini agricoli e/o forestali.

La costruzione di nuove strade deve tener conto delle esigenze di regimazione delle acque al fine di prevenire il ruscellamento.

L'adeguamento delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali deve avvenire in funzione delle esigenze di transito per le macchine agricole e/o forestali, della sicurezza o della regimazione delle acque per prevenire il ruscellamento.

Limitatamente alle strade forestali vigono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/1999 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”, con particolare riferimento all’art. 14 “Strade ed altre infrastrutture forestali”. In tal senso per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all’esercizio dell’attività selvicolturale.

Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato e di ridurre i costi degli interventi selvi-colturali. Sulle strade forestali è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubbliche funzioni.

E’ ammissibile la sola viabilità forestale permanente tecnicamente definita “principale” secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007) ossia che svolge funzioni sia di avvicinamento e penetrazione, sia di raccolta, facilitando di fatto l’accesso al bosco da parte di chi lavora e consentendo l’asportazione del legname. Comprende le strade e le piste camionabili nonché le strade trattorabili a fondo stabilizzato.

9) Investimenti non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa, elencate a titolo esemplificativo:

- a) spese per acquisto di terreni;
- b) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- c) spese per acquisti relativi a materiali di consumo;
- d) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- e) spese per interessi passivi;
- f) spese per stipula di polizze fidejussorie;

Le ulteriori spese non ammissibili sono quelle che non si possono ricondurre all’elenco degli investimenti ammissibili individuati al paragrafo precedente.

10) Beneficiari

Sono ammessi a beneficiare del sostegno, esclusivamente i Partenariati che hanno superato la selezione delle manifestazioni di interesse di cui in premessa.

Ogni aderente al partenariato beneficiario è tenuto a documentare, alla presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità, la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale conformemente a quanto stabilito dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Il fascicolo aziendale dovrà essere aggiornato, pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (territorio, mezzi di produzione, manodopera, zootecnia, etc), pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erronee indicazioni sul fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99;

La domanda di sostegno deve essere presentata, in virtù di un mandato collettivo con potere di rappresentanza, dal capofila del partenariato, già costituito, con i seguenti requisiti:

- partecipazione di soggetti pubblici e privati vincolati da un accordo di partenariato;
- presenza di un soggetto capofila rappresentato da un Comune, o in alternativa, dall'Ente Parco;
- presenza obbligatoria tra i partner di almeno un'azienda agricola singola o associata;
- eventuale partecipazione di Associazioni culturali e di Associazioni di volontariato purché realizzino attività coerenti con i fini progettuali;
- presenza di legami associativi sul Fascicolo Aziendale del capofila con i partner del partenariato

Tipologia di intervento 4.1.1.2.2 "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole."

- imprese agricole singole e associate;

Tipologia di intervento 4.3.1.2.2 "Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura"

- Comuni singoli;
- Consorzi di miglioramento fondiario, consorzi irrigui e i consorzi di bonifica;

Tipologia di intervento 7.6.1.2.2 – "Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico";

- Comuni singoli;

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

11) Spese non ammissibili

Non sono ammesse spese riconducibili all'acquisto di materiali, attrezzature o macchine usate o beni non durevoli. Le ulteriori spese non ammissibili sono quelle che non si possono ricondurre all'elenco degli investimenti ammissibili individuati al precedente paragrafo 7.

12) Prescrizioni:

a. Prescrizioni GAL:

- Costituzione di un partenariato pubblico-privato con la finalità di:
 - o realizzare ambiti olivicoli "modello", da promuovere e replicare sul territorio;
 - o valorizzazione dal punto di vista turistico;
 - o mantenere i percorsi negli uliveti.

Analogamente a quanto previsto dalla L.R. 16 giugno 2009, n. 24 "*Rete di fruizione escursionistica della Liguria*" dovranno essere messe in atto opportune azioni al fine di interdire il passaggio agli escursionisti nei periodi in cui vengono effettuati trattamenti fitosanitari.

b. Prescrizioni PSR:

Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, ovvero che valutino e garantiscano, tramite il piano di sviluppo aziendale (PAS):

- a. la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti: l'azienda, a PAS realizzato, deve essere in grado di sostenere le quote di reintegro su base trentennale per gli investimenti che costituiscono oggetto della domanda di sostegno per fabbricati ed opere fisse e decennale per gli investimenti in macchine ed attrezzature, che dovrà quindi risultare inferiore al 40% della produzione aziendale annua (valutando anche altri investimenti attivati ed i contributi percepiti su altre misure del PSR) ;
- b. il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici o delle emissioni).

Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità delle spese e la relativa decorrenza, si fa comunque riferimento a quanto stabilito con DGR 1115/2016 “*Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020. Definizione dei criteri per l’ammissibilità delle spese*”.

13) Aliquote di sostegno:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1.2.2 - “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”:

L’aliquota di sostegno è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 20%, purché l’aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per:

- i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno;
- gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;
- le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’articolo 32 del Reg.to 1305/2013;
- gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI;
- gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Reg.to 1305/2013.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.3.1.2.2 - “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell’agricoltura”:

100% della spesa ammissibile

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.6.1.2.2 – “Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico”:

100% della spesa ammissibile

14) Criteri di selezione

Il punteggio conseguito nella manifestazione di interesse deve essere confermato e riportato nella scheda tecnica a corredo della domanda di sostegno.

I criteri di selezione da utilizzare per la verifica del mantenimento dei punteggi sono quelli già utilizzati dal GAL all’atto della presentazione della manifestazione di interesse, che vengono di seguito richiamati:

- 1) Contenuti dell’accordo di partenariato: gli accordi devono riguardare ambiti omogenei (contigui o limitrofi) aventi una superficie minima di 5 ettari, essere sottoscritti tra aziende agricole e comuni:

a) 1 punto per ogni ettaro di oliveto interessato

massimo **15 punti**;

- b) 2 punti per ogni ettaro di oliveto se l'accordo riguarda un ambito dove sono presenti percorsi turistici che sono già stati o vengono valorizzati. massimo **15 punti**

Si intendono:

- a) i percorsi già inseriti nella REL;
- b) i percorsi già oggetto di finanziamento pubblico;
- c) i percorsi segnalati con apposita cartellonistica;
- d) i percorsi già inseriti su materiale promozionale cartaceo o informatizzato;
- e) altre forme di valorizzazione e/o promozione purché dimostrabili;

- c) 3 punti per il recupero di ogni ettaro di oliveto non coltivato o abbandonato; massimo **15 punti**;

Per quanto concerne il criterio di "*oliveto non coltivato o abbandonato*" si intendono gli oliveti sui quali non sono stati pagati premi PAC o misure a superficie PSR a valere sui fondi della programmazione 2014-2020 o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni e, contemporaneamente, una delle due condizioni seguenti:

- Oliveti classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti (Uso non agricolo – Tare oppure Bosco);
- Oliveti che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti in base a foto aeree e rilievi a terra (è onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno);

- d) 3 punti per ogni ettaro di oliveto irrigato a fine intervento massimo **15 punti**;

- e) 2 punti per ogni anno in più di durata dell'accordo rispetto al vincolo di destinazione previsto dall'intervento proposto da dimostrare attraverso la presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte; massimo **10 punti**;

I criteri di cui alle lettere a) e b) non si sommano tra loro.

2) Soggetti che stipulano gli accordi:

- a) 2,5 punti per la presenza nel partenariato di soggetti appartenenti alla società civile (associazioni culturali, naturalistiche e sportive, con attività finalizzate alla promozione degli oliveti come ambiente storico, culturale e turistico). I punti vengono conteggiati solo per soggetti appartenenti a categorie diverse massimo 10 punti;
- b) presenza nel partenariato di aziende associate (reti di imprese, cooperative, consorzi, ecc...) 10 punti;
- c) presenza nel partenariato di unioni di comuni 10 punti;
- d) presenza di almeno 3 comuni 6 punti

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 91 punti, il punteggio minimo del progetto è pari a 30 punti da conseguire in maniera equilibrata (almeno 20 punti per il criterio 1 e almeno 10 punti per il criterio 2).

15)Equilibrio del progetto.

Al fine di garantire l'equilibrio tra gli investimenti pubblici e privati, il limite inferiore di contributo richiesto da una delle due parti non potrà essere inferiore al 30% del contributo totale previsto per la realizzazione del progetto integrato;

16)Presentazione delle domande

Le domande devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema. Il protocollo AGEA, rilasciato automaticamente dal sistema informativo SIAN, fa fede per la data e l'ora di presentazione.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

17) Domande di sostegno

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria a seconda delle tipologie di investimento:

DOCUMENTAZIONE		Tipologia di intervento 4.1.1.2.2	Tipologia di intervento 4.3.1.2.2	Tipologia di intervento 7.6.1.2.2
1	Descrizione dell'intervento, se del caso, tramite progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente;	X	X	X
2	<i>Cartografie, planimetrie</i> e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, recinzioni, tubature, sistemazione dei terreni, impianto di colture poliennali, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella approvata dall'ente competente sul titolo edilizio;	X	X	X
3	<i>copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni</i> e quant'altro necessario per attestare l'immediata cantierabilità ed eseguibilità delle opere previste, ovvero richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato appositamente delegato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera". Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio del certificato in questione.	X	X	X
4	Nel caso di opere: computo metrico estimativo ;	X	X	X
5	Nel caso di acquisti di macchine, attrezzature, servizi e altri beni: per ciascun bene o servizio tre preventivi ai sensi della DGR 1115 del 1 dicembre 2016;	X	X	X
6	Nel caso di società, cooperative, associazioni, enti pubblici, copia di uno specifico atto dell'organo competente che approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto.	X	X	X
7	"Catastino" degli utenti dell'infrastruttura, indicando gli utenti fruitori dell'opera e le relative superfici servite;		X	X
8	Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono obbligatoriamente compilare e allegare alla domanda di sostegno la check list		X	X

<p>“procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno”, secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr2014-2020. Oppure all’indirizzo web: http://bit.ly/2oSFfbE.</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

18) Concessione del sostegno

Le domande oggetto del presente bando sono riferite a “manifestazioni di interesse” selezionate positivamente sulla base dei contenuti progettuali e dei requisiti soggettivi dei proponenti e dispongono della copertura finanziaria. In questa fase viene valutato il mantenimento dei requisiti/punteggi conseguiti nella precedente fase ai fini della concessione del sostegno.

Per quanto riguarda le variazioni in corso d’opera si rimanda al paragrafo 3.10 della DGR 1115/2016.

19) Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa e quindi dotata di atto di concessione.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico concesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- di uno stato avanzamento lavori (SAL) esclusivamente se relativo ad un lotto funzionale così come definito dalla DGR 1115/2016;
- di saldo finale al completamento dell’investimento previsto. Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a riduzioni e revoche totali definito nello specifico allegato al provvedimento.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l’erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l’importo indicato nella concessione;
- b. è ammessa una sola domanda di SAL per ciascuna domanda di sostegno;
- c. la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di concessione per le domande che comprendono esclusivamente l’acquisto di macchine e attrezzature, ed entro 12 mesi dalla data di concessione per le altre domande, pena la decadenza della domanda di sostegno, la revoca della concessione ed il recupero di eventuali contributi già erogati;

Per l'attività degli interventi **A** e **B** deve essere stata presentata al SUAP la SCIA di inizio attività o la variazione della stessa. In ogni caso prima del pagamento il procedimento iniziato con la SCIA deve essere concluso positivamente.

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione allegata necessaria all'istruttoria, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

1. elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
2. relazione tecnica che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso con atto di concessione, con particolare riferimento ad eventuale SAL e/o variazioni apportate al progetto iniziale;
3. cartografie, planimetrie, documentazione fotografica e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia di quella presentata all'ente competente per il rilascio del titolo edilizio;
4. nel caso di opere prospetto di raffronto tra computo metrico approvato e computo metrico dei lavori realizzati sia in termini assoluti sia in percentuale (se pertinenti);
5. nel caso di acquisti di attrezzature, elenco delle stesse con evidenziato quando possibile il numero di matricola;
6. copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia, nulla osta igienico sanitari, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso a contributo;
7. giustificativi di spesa provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature e di quanto altro richiesto nella domanda di pagamento, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc). La gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento devono essere quelli indicati al punto 3.15 della DGR 1115/2016;
8. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuali;
9. documentazione necessaria per chiedere l'informativa antimafia alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) ovvero dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei familiari conviventi. Da presentare solo se pertinente;
10. altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica.

20) Impegni e obblighi del beneficiario

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce della domanda stessa. Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni e gli obblighi stabiliti dall'Autorità di Gestione Regione Liguria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 143 del 22 febbraio 2019 ad oggetto "PSR 2014-2020 - Individuazione, ai sensi del DM n. 1867 del 18/01/2018, delle fattispecie di violazioni di impegni e delle percentuali di riduzione relativamente alle sottomisure attivate dai GAL (Gruppi di Azione Locale)".

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art.71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:

- non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Non sono revocati i contributi quando il mancato rispetto degli obblighi previsti è dovuto a cause estranee alla volontà del beneficiario, così come previsto dalla DGR 1115/2016 al punto 3.17.

21) Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

22) Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il Programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.